

(Allegato 2)

ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO

Il giorno 22.09.2015 presso Confesercenti Emilia Romagna si sono incontrati:

- CONFESERCENTI Emilia Romagna, rappresentata da Roberto Manzoni, Stefano Bollettinari, Marco Pasi e Giacomo Raisi
- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nei settori del Terziario e del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario o il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Articolo 1 – Prestazioni

1. Salute

Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 174 del CCNL Turismo/art. 181 CCNL Terziario, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per un massimo di 120 giorni complessivi.

2 Famiglia

2.1 Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall'Inps, da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi e nei limiti dell'art.32 co.1-2 del D. Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 9 del DLgs. 80 del 15 giugno 2015, entro il sesto anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi sei anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

2.2 Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47 per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione



(ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

2.3 Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, sarà riconosciuto a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, un importo massimo giornaliero pari a 12 euro per un massimo di 24 giorni all'anno.

2.4 Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.5 Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente per 54 ore settimanali, finalizzato all'assistenza di familiari non autosufficienti o genitore ultraottantenne del lavoratore aderente come sotto indicati:

- se il familiare non è convivente con il Lavoratore: per genitore e/o figli con Isee pari o inferiore a euro 15.000; a condizione che il lavoratore iscritto ad E.B.T. - E.R. abbia un Isee pari o inferiore a 25.000 euro
- se il familiare è convivente con il Lavoratore: per genitori, figli, coniuge o componente la famiglia anagrafica del lavoratore, fratello o sorella, a condizione che il lavoratore iscritto ad E.B.T. - E.R. abbia Isee pari o inferiore a euro 25.000.

Il contributo complessivo previsto sarà pari a Euro 900 su base annua per ciascun lavoratore, quindi riproporzionato in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi. Il contributo può essere erogato per un massimo di 5 anni.


Nel caso ci siano modifiche significative sulla normativa Isee, le Parti si incontreranno per adeguare i tetti Isee previsti dal presente accordo.

2.6 E' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa sanitaria documentata sostenuta per figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge 68/99).

Il soggetto disabile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

3. Cultura

3.1 E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale o Università; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università.



13

3.2 E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro oltre al contributo per l'acquisto dei libri come sopra determinato.

3.3 I predetti contributi sono erogabili nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni (laurea) per il soggetto richiedente nonché di 5 anni per ogni figlio dello stesso soggetto. Per questa voce di spesa è previsto un massimale pari a 500 euro annui per lavoratore beneficiario.

Art. 2 - Limiti e modalità

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T. - E.R.

Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.400 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

Articolo 3 - Decorrenza

Con decorrenza dal 01.01.2016, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti delle aziende aderenti ad E.B.T. - E.R. e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere eventuali modifiche.

